

Conto corrente condominiale:

La Suprema Corte ha stabilito (Cass. Sent. 10 maggio 2012, n. 7162) che pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l'amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni o sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati."

L'art. 1129 c.c. prevede infatti l'obbligatorietà per l'amministratore di un conto corrente per ogni singolo condominio amministrato, ove far transitare le somme ricevute a qualunque titolo da condomini o terzi, a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio; ciascun condomino, tramite l'amministratore potrà chiedere di prendere visione ed astrarre copia a proprie spese, della rendicontazione periodica. Lo specifico conto corrente, consentirà ai singoli condomini di verificare la corretta gestione del conto e delle operazioni effettuate dall'amministratore. In caso l'amministratore non utilizzi un conto corrente specifico intestato al condominio, tale scelta, potrà comportare la sua revoca. Rif. Art. 1129 c.c. nr. 3 dodicesimo comma: " la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma, "i condomini anche singolarmente, possono chiedere la convocazione per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria."